



## INFORMATIVA

**Gentile Cliente,**  
**nell'intento di tutelare i Suoi interessi La invitiamo a prestare attenzione alla seguente informativa redatta a norma di Legge, della quale dovrà confermare la presa visione in un modulo che Le sottoporrà il Suo intermediario:**

- ➔ CONSEGNA DEL MODELLO UNICO (SEZIONI A E B), CONTENENTE LA COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI, NONCHÉ LE INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DEL CONTRATTO, NONCHÉ IN CASO DI MODIFICHE DI RILIEVO DEL CONTRATTO O DI RINNOVO CHE COMPORTI TALI MODIFICHE (**ART.49, REG. ISVAP NR.5/2006**)
- ➔ COMPILAZIONE DEL QUESTIONARIO SULLA ADEGUATEZZA DELL'OFFERTA, FINALIZZATO AD IDENTIFICARE LA SOLUZIONE CHE PIÙ DI TUTTE SODDISFI LE ESIGENZE ASSICURATIVE E/O PREVIDENZIALI DEL CONTRAENTE (**ART.52, REG. ISVAP NR.5/2006**)
- ➔ ESISTE IL DIRITTO DI RICHIEDERE L'ELENCO DELLE COMPAGNIE ASSICURATIVE E DELLE AGENZIE CON CUI IL BROKER HA IN ESSERE O MENO AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART. 55 DEL REGOLAMENTO ISVAP N. 5/2006 (**ART.120, D.LGS NR.209/2005**)
- ➔ PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DI UN CONTRATTO R.C. AUTO, IL CONTRAENTE DEVE RICEVERE LA TABELLA CONTENENTE LE INFORMAZIONI SUI LIVELLI PROVVISORIALI PERCEPITI DALLA IMPRESA DI ASSICURAZIONE O AGENZIA DELLA IMPRESA DI ASSICURAZIONE CON CUI HA RAPPORTI DI AFFARI NEL RAMO RC AUTO COSÌ COME INDICATO NELLA PARTE II, SEZIONE C, DEL MODELLO UNICO SEZIONI "A" E "B" (**ART.9, REG. ISVAP NR.23/2008**)
- ➔ GLI INTERMEDIARI RILASCIANO AL CONTRAENTE, OLTRE ALLA DOCUMENTAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 49, COPIA DEL CONTRATTO E DI OGNI ALTRO ATTO O DOCUMENTO DA ESSO SOTTOSCRITTO (**ART.53, REG. ISVAP NR.5/2006**)
- ➔ CONSEGNA INFORMATIVA SULLA PRIVACY (**ART.13, D.LGS 196/2003**)

### Prima della stipula di un nuovo contratto assicurativo è necessario:

- ➔ AVER COMPRESO CON CHIAREZZA TUTTE LE CARATTERISTICHE DELLA COPERTURA ASSICURATIVA OFFERTA, E CHE IL CONTRATTO PROPOSTO RISULTI IDONEO RISPETTO ALLE ESIGENZE INDIVIDUATE E CONDIVISE CON L'INTERMEDIARIO;
- ➔ AVER COMPRESO SE ED IN CHE MISURA SONO PRESENTI NELLA POLIZZA / APPENDICE SOTTOSCRITTA, EVENTUALI SCOPERTI E/O FRANCHIGIE E/O PERIODI DI CARENZA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA E/O DIRITTI DA PARTE DELLA COMPAGNIA DI ESERCITARE AZIONE DI RIVALSA NEI CONFRONTI DEL CONTRAENTE E/O LIMITAZIONI NELLA COPERTURA, E – QUALORA PRESENTI – DI AVERLI ACCETTATI;
- ➔ AVER COMPRESO CON CHIAREZZA IL FASCICOLO INFORMATIVO.

**ATTENZIONE**

**SEZIONE A (ex ALLEGATO 7A)**

Ai sensi delle disposizioni del D.lgs. n. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private) e del regolamento ISVAP n. 5/2006 in tema di **norme di comportamento che devono essere osservate nell'esercizio dell'attività di intermediazione assicurativa**, gli intermediari:

- a) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, consegnano al contraente copia del documento (Allegato n. 7B del regolamento ISVAP) che contiene notizie sull'intermediario stesso, sulle potenziali situazioni di conflitto di interessi e sulle forme di tutela del contraente;
- b) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, illustrano al contraente - in modo corretto, esauriente e facilmente comprensibile - gli elementi essenziali del contratto con particolare riguardo alle caratteristiche, alla durata, ai costi, ai limiti di copertura, agli eventuali rischi finanziari connessi alla sua sottoscrizione ed ad ogni altro elemento utile a fornire un'informativa completa e corretta;
- c) sono tenuti a proporre o consigliare contratti adeguati alle esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente, nonchè, ove appropriato in relazione alla tipologia del contratto, alla sua propensione al rischio; a tal fine acquisiscono dal contraente stesso ogni informazione che ritengono utile;
- d) informano il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di individuare il contratto più adeguato alle sue esigenze; nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque un contratto assicurativo ritenuto dall'intermediario non adeguato, lo informano per iscritto dei motivi dell'inadeguatezza;
- e) consegnano al contraente copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia del contratto stipulato e di ogni altro atto o documento da esso sottoscritto;
- f) possono ricevere dal contraente, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento:
1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
  2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano come beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
  3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonchè per i contratti degli altri rami danni con il limite di Euro 750,00 annui per ciascun contratto.
- agli intermediari è fatto divieto di ricevere denaro contante a titolo di pagamento di premi relativi a contratti di assicurazione sulla vita

**SEZIONE B (ex ALLEGATO 7B)**

**PARTE I - Informazioni generali sull'intermediario che entra in contatto con il contraente**

***Ai sensi della normativa vigente, l'intermediario assicurativo ha l'obbligo di consegnare al contraente il presente documento che contiene notizie sull'intermediario stesso, su potenziali situazioni di conflitto di interessi e sugli strumenti di tutela del contraente. L'inosservanza dell'obbligo di consegna è punita con sanzioni amministrative pecuniarie e disciplinari.***

***Dati del Soggetto che entra in contatto con il Contraente***

Cognome: **Moschetti** Nome: **Filippo**

Iscrizione al Registro Unico degli Intermediari in sezione, al numero, dal, in quale veste/ruolo opera:

**Iscr. Sez. "B" del RUI, al nr. B000174111, dal 30/11/2009, Broker (ditta individuale)**

Recapito telefonico ed eventuali indirizzi internet o di posta elettronica:

**Tel. +390805218879 Fax +390802220303 E.mail: moschetti.filippo@assicurazionimoschetti.it**



**Dati del soggetto per conto del quale è svolta l'attività di intermediazione**

Cognome: **Moschetti** Nome: **Filippo**

Iscrizione al Registro Unico degli Intermediari in sezione, al numero, dal, in quale veste/ruolo opera:

**Iscr. Sez. "B" del RUI, al nr. B000174111, dal 30/11/2009, Broker (ditta individuale)**

Recapito telefonico ed eventuali indirizzi internet o di posta elettronica:

Tel./Fax **+390805218879** E.mail: [info@assicurazionimoschetti.it](mailto:info@assicurazionimoschetti.it) Sito Internet: [www.assicurazionimoschetti.it](http://www.assicurazionimoschetti.it)

Sede Operativa:

**Via Sagarriga Visconti nr. 77 – 70122 Bari**

**Autorità competente alla vigilanza dell'attività svolta**

**ISVAP – Via del Quirinale nr.21 – 00187 Roma**

**Gli estremi identificativi e di iscrizione dell'intermediario e dei soggetti che operano per lo stesso possono essere verificati consultando il registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi sul sito Internet dell'ISVAP ([www.isvap.it](http://www.isvap.it))**

**SEZIONE B (ex ALLEGATO 7B)**

**PARTE II - Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d'interessi**

Il soggetto che entra in contatto con il Cliente per conto del Broker e/o il Broker stesso:

- a) non sono detentori di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di nessuna impresa di assicurazione;
- b) dichiarano che nessuna impresa di assicurazione o impresa controllante un'impresa di assicurazione e' detentrica di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della società/ditta di intermediazione per la quale l'intermediario opera;
- c) Con riguardo al contratto proposto:
  - **l'intermediario, in qualità di BROKER, fornisce una consulenza basata su un'analisi imparziale fondando le proprie valutazioni su un numero sufficientemente ampio di contratti disponibili sul mercato al fine di consigliare un prodotto idoneo a soddisfare le richieste del contraente;**
  - **l'intermediario, in qualità di BROKER, propone contratti in assenza di obblighi contrattuali che gli impongono di proporre esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione.**
  - su richiesta del contraente, indica la denominazione delle imprese di assicurazione con le quali ha o potrebbe avere rapporti d'affari, fermo restando l'obbligo di avvisare il contraente del diritto di richiedere tali informazioni.
  - Nel caso in cui la presente dichiarazione sia riferita a contratto di assicurazione sulla Responsabilità Civile Auto, si evidenzia che l'informativa dei livelli provvigionali riconosciuti - a sensi del Regolamento ISVAP n. 23 del 9 maggio 2008 di attuazione dell'art. 131 del Codice delle Assicurazioni Private (che disciplinano la trasparenza dei premi e delle condizioni del contratto nell'assicurazione obbligatoria veicoli e natanti) è sempre visionabile presso la sede operativa del Broker, nonché sul sito internet [www.assicurazionimoschetti.it](http://www.assicurazionimoschetti.it) (sezione Tutela del Consumatore).



Filippo Moschetti – Broker Assicurativo – con sede in Via Sagarriga Visconti nr.77, 1° piano, 70122 Bari

Tel. +390805218879 – Fax +390802220303 – [www.assicurazionimoschetti.it](http://www.assicurazionimoschetti.it) – [info@assicurazionimoschetti.it](mailto:info@assicurazionimoschetti.it)

## SEZIONE B (ex ALLEGATO 7B)

### PARTE III - Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

1. i premi pagati dal contraente agli intermediari e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell'intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'intermediario stesso;
2. l'attività di intermediazione è garantita da una polizza di assicurazione della responsabilità civile, che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge;
3. il Contraente e l'Assicurato hanno la facoltà di rivolgersi al Fondo di Garanzia per l'attività dei mediatori di assicurazione e riassicurazione, istituito presso la CONSAP S.p.A., Via Yaser nr.14, 00198 Roma, telefono 06/857961 per chiedere, laddove ne esistano i presupposti ed il diritto a farlo, il risarcimento del danno patrimoniale loro causato dall'esercizio dell'attività d'intermediazione, che non sia stato risarcito dall'intermediario stesso o non sia stato indennizzato attraverso la polizza di cui al precedente punto.
4. il Contraente e l'Assicurato hanno facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale n. 21 - 00187 Roma;

## SEZIONE B (ex ALLEGATO 7B)

### Parte IV - Nota importante per il contraente e l'assicurato

AUTORIZZAZIONE DELL'IMPRESA AD INCASSARE I PREMI (Ratifica Accordo Broker)	ASSENZA DI AUTORIZZAZIONE DELL'IMPRESA AD INCASSARE I PREMI
<i>Nel caso il broker e/o i suoi collaboratori, abbiano ricevuto autorizzazione, ai sensi dell'art. 118 del D.Lgs 209/2006 e 55 Reg. Isvap, all'incasso dei premi per conto della Impresa di assicurazione o dell'Agenzia, <b>il pagamento del premio eseguito in buona fede al Broker od ai suoi collaboratori, si considera effettuato direttamente all'Impresa.</b> La autorizzazione concessa dalla Impresa di Assicurazione delegataria ha effetto anche per le eventuali Imprese di assicurazione coassicuratrici.</i>	<i>In assenza della suddetta autorizzazione, <b>il pagamento del premio eseguito in buona fede al Broker od ai suoi collaboratori non ha immediato effetto liberatorio per il contraente nei confronti della Compagnia</b> e la decorrenza della copertura è subordinata alla attuazione degli accordi esistenti con la Impresa di Assicurazione o la Agenzia. In tal caso l'intermediario è obbligato a fornire al cliente informazioni sulla effettiva decorrenza della copertura.</i>
	<i>L'effetto liberatorio nei confronti del contraente e la copertura assicurativa oggetto del contratto decorrono dalla data riportata sulla quietanza rilasciata dall'impresa.</i>

L'elenco dei rapporti di libera collaborazione in essere fra Filippo Moschetti Broker e le Compagnie e/o Agenzie di Assicurazione, con specificazione al fianco di ciascuna di esse dell'autorizzazione o meno all'incasso del premio con effetto liberatorio per il contraente è disponibile sul sito [www.assicurazionimoschetti.it](http://www.assicurazionimoschetti.it) (nella sezione Tutela del Consumatore), o comunque sarà fornita al contraente su sua richiesta.



Filippo Moschetti – Broker Assicurativo – con sede in Via Sagarriga Visconti nr.77, 1° piano, 70122 Bari

Tel. +390805218879 – Fax +390802220303 – [www.assicurazionimoschetti.it](http://www.assicurazionimoschetti.it) – [info@assicurazionimoschetti.it](mailto:info@assicurazionimoschetti.it)